



UNIVERSITÄTS-
BIBLIOTHEK
PADERBORN

Universitätsbibliothek Paderborn

Acta Ecclesiae Mediolanensis

Acta Synodalia Dioecesana Ecclesiae Mediolanensis, Pars Secunda

Borromeo, Carlo

Brixiae, 1603

Constitutione di Pio V. sopra la clausura delle Monache.

urn:nbn:de:hbz:466:1-11399

tinente le essequiscano; & efforta ancora il detto Santo Concilio tutti i Rè, Principi, Republiche, e Magistrati, & in virtù di santa obediensa comanda loro, che vogliano prestare il suo aiuto, & interponer la lor auctorità, ogni volta che ne saranno ricercati, per l'executione della riforma contenuta di sopra; accioche senza alcuno impedimento le cose già dette siano rettamente eseguite à laude di Dio omnipotente.

LETTERE

De Sommi Pontefici appartenenti alle Monache riferite in sostanza.

Constitutione di Pio V. sopra la clausura delle Monache.

Con questa constitutione &c. Con auctorità Apostolica per tenore delle presenti ordiniamo, che tutte le Monache presenti & future, di qualunque religione & ordine, benchè di militia ancora della Gierosolimitana, le quali ò già sono riceute, ò per l'auenire si riceueranno in qual si voglia Monastero e casa, e tacitamente ouero espressamente siano professè, ancorche fossero Conuerse, ò si chiamassero con qual si voglia altro nome, se bene per l'institutioni ò fondationi della regola loro non fossero tenute alla clausura, & che non ci fosse memoria, che mai fusse stata offeruata ne' loro Monasteri ò case; debbano per l'auenire starli sotto perpetua clausura ne' suoi Monasteri ò case, se condo la forma della constitutione di Bonifacio Papa VII. di felic. memoria nostro predecessore, che incomincia [Pericoloso] approuata, & rinouata dal Sacro Concilio di Trento; laquale noi ancora con la detta auctorità approuiamo, & rinouiamo in tutto & per tutto; & comandiamo che strettamente sia offeruata.

Se alcune Monache saranno, le quali sotto pretesto di consuetudine immemorabile, ouero institutione ò fondatione di regola, facciano in qualunque modo resistenza ostinatamente a questa clausura; gli Ordinarii insieme co' suoi Superiori le constringano come ribelle &

incorrigibili, con ogni rimedio di ragione & di fatto, à sottoporsi alla detta clausura, & offeruarla perpetuamente.

Le Donne, quelle ancora che si chiamano Tertiarie, ouero di penitenza, di qualunque ordine si siano, lequali viouano in Congregatione, effendo ancor esse professè, in maniera che habbiano fatto voto solenne, siano esse ancora tenute precisamente come s'è detto alla clausura. Se non haueranno fatto voto solenne, gli Ordinarii insieme co' suoi Superiori le effortino, e cerchino di persuaderle che lo facciano; & così fatto voto & professione, si pongano sotto la medesima clausura: e se non volessero, e così poi alcune di loro fussero trouate viuere scandalosamente, siano punite con gran seuerità.

Et à queste tutte che ad ogni modo volessero viuere così senza far professione & senza clausura, vietamo & proibiamo perpetuamente, che per l'auenire non riceuano alcun'altra nel suo ordine, religione, ò congregatione.

E se pure contra questa prohibitione nostra ne riceueranno alcuna, le rendiamo al tutto inhabili à cotal vita; & ordiniamo, che qualunque loro professione, & accettatione, sia di niun valore; si come per il presente Decreto le rendiamo, & annulliamo.

Et accioche per il numero eccessiuo delle Monache l'offeruanza della clausura non si guasti, accostandosi parimente alla dispositione della detta constitutione di Bonifacio, & al Decreto del sacro Concilio di Trento, con stretta prohibitione comandiamo alle sudette Monache, & à loro Superiori, & à gli Ordinarii, che non riceuano ne' loro Monasteri, ouero patiscano che si riceuano più Monache, di quelle che si possono sostentare commodamente delle proprie entrate d'essi Monasteri, ouero delle solite limosine.

Comandiamo perciò in virtù di santa obediensa &c. à tutti i Vescou, &c. che facciano publicare nella Città, e Diocesi loro le presenti lettere nostre, e così ne' Monasteri di Monache à loro soggetti, come in quelli, che mediamente, ò immediatamete appartengono
alla

alla Chiesa Romana, con autorità della Sedia Apostolica, insieme co' Superiori de' Monasteri, procurino, che la clausura nel modo sudetto si offerui quãto prima si potrà: Castigando per censura Ecclesiastica i contradittori e ribelli, ancora rimossa l'appellatione, e chiamato perciò, se sarà bisogno, l'aiuto del braccio secolare.

Et accioche così saluteuol Decreto più facilmente s'offerui, ricerchiamo, & preghiamo per le viscere della misericordia di nostro Sig. Gesu Christo, incaricando loro ciò in remissione de' peccati, tutti i Principi secolari, & Signori, & Magistrati temporali, che in tutte le sudette cose assistano a' detti Vescou, &c. & prestino il suo fauore, & aiuto; & puniscano chi gli impedià, ancora con pene temporali.

Non ostando alle predette cose qualunque constitutioni &c.

Ma perciò non s'intenda data giurisdictione ò podestà alcuna ne' Monasteri essenti a gli Ordinarij de' luoghi, quanto sia per altre cose.

Data in Roma l'anno 1566. a' 4. di Giugno l'anno primo del nostro Pontific.

Constitutione di Pio V. che le Monache non escano de' Monasterii, & contra chi di ciò desse licenza.

Volendo noi prouedere al decoro, & honestà di tutte le Monache, &c. vogliamo, statuimo, & ordiniamo, che non sia lecito a niuna Abbadessa, Priora, ò altre Monache, ancora Certosine, Cisterciensi, di San Benedetto, & mendicanti, & di qual si voglia altri ordini, ancora di militia, di qualunque stato, grado, conditione, dignità, & preeminenza si siano, ancorche di Regia, & Illustre stirpe; d'uscir per l'auuenire de' predetti Monasteri, ancora per occasione d'infermità, ò di visitare altri Monasteri, ancora a loro soggetti, ouero case di padri, & madri, ò altri parenti; nè con altro pretesto, saluo che per causa di grande incendio, ò d'infermità di lepra, ò di peste; laquale infermità però, oltre a gli altri Superiori de' ordini, a quali spettasse la cura de' Mona-

steri, vogliamo ancora che sia conosciuta, & espressamente approuata in scritto dal Vescouo, ò altro Ordinario del luogo, posto che detti Monasteri fossero essenti dalla giurisdictione de' Vescou, & Ordinarij; & che ne' predetti casi ancora non sia loro lecito di stare fuori de' Monasteri, se non per quel tempo che sarà necessario.

Quelle che usciranno in altro modo di quello che è detto; ouero chi in qualunque modo concederà licenza d'uscire, & chi le accompagnerà, & similmente quelle persone che le riceueranno, laiche, ò secolari, ouero ecclesiastiche, parenti, ò no; subitamente incorrano nella scomunicatione maggiore lata sententia, senza altra dichiaratione; dalla quale non possano esser assolte se non dal Pontefice Romano, eccetto nel punto della morte: & di più priuiamo, tanto quelle che saranno uscite, quanto i Superiori loro sudetti, che simili licenze concedano, delle dignità, officij, & amministrazioni, che essi, ò esse all'ora hauessero; & quelle, & quelli dichiariamo inhabili a' già ottenuti, & a gli altri che per l'auuenire fossero per ottenere; & similmente annulliamo & rendiamo inualide & di niun valore & momento le licenze, & facultà, ouero indulti & priuilegi di uscire de' Monasteri, & fuori di quelli stare, concessi da noi, ò da altro Pontefice Romano nostro predecessore, e da Nuncij della Sede Apostolica, & legati, etiam de' late-re, & dal Penitenciero maggiore, ò da Superiori de' sudetti ordini, ò altre persone, sotto qual si voglia tenore & forma, & con qual si voglia clausule &c.

Commandando a tutti i venerandi nostri fratelli, Patriarchi, Primati, &c. in virtù di santa obediencia, & sotto protestatione del diuino giudicio, & comminatione della maledictione eterna, che ogni anno per se, ò per altri publichino le presenti lettere nelle Città & proprie loro Diocesi; & con ogni diligenza inuiolabilmente le offeruino, & facciano offeruare, & procurino tutto quello che in esse si contiene: & ancora il predetto decreto del detto Concilio, che comincia [Bonifacij Octauij]
sotto